

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 38 del 29/04/2022

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI). DECORRENZA 1° GENNAIO 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 14:45 , nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica il Consiglio Comunale

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	MALAVASI ILENIA	X		10	OLEARI MARIA CHIARA	X	
2	BAGNOLI SILVIA	X		11	PERNARELLA MAURO	X	
3	CATELLANI MARTINA	X		12	ROVESTI RICCARDO	X	
4	CHIESSI MARCO	X		13	SACCHETTI MARCO	X	
5	GHIRELLI ILARIA		X	14	SANTINI MONICA		X
6	GIOVANNINI STEFANO	X		15	SASSI ERIK	X	
7	GOCCINI SAMUELE	X		16	SETTI GIANCARLO	X	
8	MORA SIMONE	X		17	ZACCARELLI HAINGONIRINA	X	
9	NICOLINI GIANLUCA	X					

PRESENTI: 145 ASSENTI: 2

Assiste il Vice Segretario Claudio Fantuzzi.

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio Maria Chiara Oleari

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: BAGNOLI SILVIA, GOCCINI SAMUELE, SANTINI MONICA

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI). DECORRENZA 1° GENNAIO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare:

- i commi dal 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

- il comma 682, secondo cui, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- il comma 702 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- il comma 659 in base al quale il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

- il comma 660 in base al quale il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659, la cui copertura dovrà essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e dovrà essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

- il comma 654 in base al quale, in ogni caso, con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il comma 643 secondo il quale, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;

Visto il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone integrazioni sulla normativa TARI;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC- TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28 febbraio 2019 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato l'art. 9, comma 8 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI) che, per il solo anno 2021, ha disposto delle riduzioni a favore di nuclei familiari in condizioni economiche disagiate connesse al reddito ISEE ORDINARIO;

Preso atto del perdurare di una particolare congiuntura sfavorevole e del conseguente disagio economico in cui versano le famiglie;

Richiamato l'art. 9, comma 9 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI) che, per il solo anno 2021, ha disposto delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche che, a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte alla



situazione emergenziale derivante dalla pandemia da Covid-19, hanno dovuto sospendere o ridurre la propria attività temporaneamente sulla base dell'appartenenza alle categorie individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il progressivo superamento dello stato di emergenza nonché la progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

Visto

- il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
- il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha previsto, tra l'altro, all'articolo 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

Dato atto che la crisi umanitaria ucraina venutasi a creare in seguito al conflitto bellico in atto ha comportato l'esodo di migliaia di donne e bambini ucraini nei paesi confinanti;



Vista la nota della Prefettura di Reggio Emilia, Prot.12278 del 08/03/2022, indirizzata ai Sindaci dei comuni della provincia, nell'ambito della quale:

- si da atto dell'arrivo di profughi ucraini nella provincia, alcuni dei quali, avendo manifestato la necessità di reperire un alloggio, sono già stati inseriti nei centri di accoglienza straordinari, mentre la maggior parte ha trovato ospitalità autonomamente;
- si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'art.7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, secondo cui "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine (...) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza";
- si richiede alle autorità locali di pubblica sicurezza di trasmettere quotidianamente alla Questura il dato aggregato, derivante dalle dichiarazioni di ospitalità raccolte il giorno precedente, riferito ai profughi ucraini arrivati nei propri territori in considerazione della necessità di monitorare le presenze e di disporre di un quadro costantemente aggiornato dei dati relativi ai profughi ucraini arrivati in provincia;

Ravvisata la necessità, nel quadro dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, di far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile afflusso sul territorio comunale di cittadini ucraini in fuga dal conflitto;

Dato atto che nel territorio comunale si è registrato l'arrivo di profughi ucraini, e che molti di questi risultano essere ospitati da privati cittadini;

Ritenuto necessario incentivare le politiche di accoglienza anche attraverso l'adozione di agevolazioni di carattere tributario;

Rilevata la necessità di modificare, in ragione del mutato contesto di riferimento, il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) sia per confermare anche per l'anno 2022 un'agevolazione per le famiglie in difficoltà economica legata al reddito ISEE come prevista dall'art. 9, comma 8, sia per introdurre per il solo anno 2022 agevolazioni a favore delle famiglie ospitanti profughi ucraini, si propongono al Consiglio Comunale le seguenti modificazioni al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI):

1) Modifica del comma 8 dell'art. 9 "Ulteriori riduzioni ed esenzioni" nel seguente modo:

“8. A favore delle utenze domestiche “residenti” per il solo anno 2022 vengono previste le seguenti agevolazioni:

- riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ORDINARIO pari o inferiore a euro 8.265,00;
- riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico aventi un valore ISEE ORDINARIO pari o inferiore a euro 20.000,00.
- L’abbattimento sulla quota variabile della tariffa non comprende la componente collegata alla misurazione puntuale;
- L’applicazione della riduzione è riconosciuta a pena di decadenza, a condizione che gli interessati presentino, entro il 30/06/2022, una dichiarazione redatta su apposito modello dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l’accesso all’agevolazione oltre che allegare copia dell’attestazione del reddito ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione;
- nel caso di applicazione della presente riduzione non è applicabile la riduzione prevista alla lettera c) comma 1 dell’art. 9.”

2) Modifica del comma 9 dell’art. 9 “Ulteriori riduzioni ed esenzioni” nel seguente modo:

“9. Per il solo anno 2022 viene riconosciuta:

- a) a favore delle famiglie ospitanti profughi ucraini nella propria abitazione – utenze domestiche “residenti” - una riduzione della quota fissa e della quota variabile, determinata dal fatto che saranno entrambe calcolate in rapporto al numero di componenti del nucleo familiare dell’ospitante desunto dall’anagrafe della popolazione residente, dunque senza tenere conto del numero di profughi ospitati, in deroga a quanto previsto dall’art.11 comma 2 lettera a) del regolamento comunale TARI;
- b) a favore delle famiglie ospitanti profughi ucraini in immobili di proprietà, o comunque a loro disposizione, diversi dalla propria abitazione di residenza – utenze domestiche “non residenti” - una riduzione della quota fissa e della quota variabile, determinata dal fatto che saranno entrambe calcolate secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 2 lettera b) del regolamento comunale TARI, senza quindi tenere conto del numero di profughi ospitati;

In entrambe le fattispecie di cui sopra non vengono inoltre addebitate le vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale.



Le suddette agevolazioni verranno riconosciute d'ufficio sulla base delle dichiarazioni di ospitalità rese al Sindaco in qualità di autorità di pubblica sicurezza a far data dalla proclamazione dello stato di emergenza.”;

- 3) Modifica alla lettera a) del comma 2 dell'art. 13 “Riscossione” nel seguente modo:
“a) 31 maggio: è liquidato l'eventuale conguaglio, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno”;
- 4) Modifica dell'art. 20 “Entrata in vigore del regolamento” nel seguente modo:
“1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2022.”

Visto lo schema di Regolamento TARI - allegato A - in cui vengono evidenziate le proposte di modifica rispetto alla versione attualmente in vigore;

Visto lo schema di Regolamento TARI - allegato B - in cui viene proposto il testo già coordinato con le modifiche evidenziate nell'allegato A;

Considerato che la legge 28/12/2001 n. 448 prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il decreto 24 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno che ha previsto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

Dato atto che il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 228/2021, come convertito dalla Legge nr. 15 del 25/02/2022, ha disposto che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

Preso atto che:



- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;

Tenuto conto che le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni proposte per l'annualità 2022 trovano copertura mediante applicazione di avanzo vincolato anno 2021;

Richiamata la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

Considerato che l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione prevede: “E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione)”;



Preso atto degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Dirigente del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Dirigente dell'area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto il parere dei revisori dei conti;

Il Consiglio Comunale ha convenuto la trattazione congiunta dei punti n.7 e 8 iscritti all'Ordine del Giorno

Sentita la relazione dell'assessore al Bilancio e al Patrimonio Luca Dittamo;

Sono intervenuti:

Riccardo Rovesti – capogruppo Correggio siamo noi
Stefano Giovannini – capogruppo Lista civica Ilenia Malavasi sindaco
Riccardo Rovesti – capogruppo Correggio siamo noi
Giancarlo Setti – capogruppo Movimento 5 stelle
Martina Catellani – capogruppo Partito Democratico
Gianluca Nicolini – consigliere Correggio siamo noi:
Martina Catellani – capogruppo Partito Democratico
Stefano Giovannini – capogruppo Lista civica Ilenia Malavasi sindaco
Luca Dittamo - assessore al Bilancio e al Patrimonio
Gianluca Nicolini – consigliere Correggio siamo noi:
Gianmarco Marzocchini – vicesindaco
Ilenia Malavasi - sindaco
Gianluca Nicolini – consigliere Correggio siamo noi

DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Mauro Pernarella – Alternativa Correggio; Gianluca Nicolini, - Correggio siamo noi), astenuti n. 2 (Riccardo Rovesti, Simone Mora – Correggio siamo noi) su n. 15 Consiglieri presenti

DELIBERA



- 1) di approvare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – allegato B - annesso alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le minori entrate determinate dal riconoscimento, per l'annualità 2022, delle riduzioni/agevolazioni di cui all'art.9 commi 8 e 9 del Regolamento TARI trovano copertura mediante applicazione dell' avanzo vincolato anno 2021;
- 3) di dare atto che, la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il 1° gennaio 2022;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C. – TARI sarà pubblicata sul portale del Federalismo Fiscale istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 14 ottobre 2022 come disposto dall'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione, il Presidente mette in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità dell'atto:

SUCCESSIVAMENTE il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l'atto immediatamente eseguibile;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Mauro Pernarella – Alternativa Correggio; Gianluca Nicolini, - Correggio siamo noi), astenuti n. 2 (Riccardo Rovesti, Simone Mora – Correggio siamo noi) su n. 15 Consiglieri presenti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4°, del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000 rilevata l'urgenza di provvedere per le motivazioni espresse in premessa narrativa.



Letto, confermato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
Maria Chiara Oleari

Vice Segretario
Claudio Fantuzzi

(atto sottoscritto digitalmente)